Indice 2

Indice

Riserve e dichiarazioni	3
Indice	5

Riserve e dichiarazioni 3

1 Riserve e dichiarazioni

217* Le *riserve* hanno lo scopo di escludere o modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni di un trattato multilaterale nella loro applicazione alla Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, RS 0.111). Le dichiarazioni servono di regola a esporre l'interpretazione che la Svizzera dà a determinate disposizioni di un trattato multilaterale o a comunicare alle parti le modalità di attuazione previste dal nostro Paese, ad esempio le autorità che esso dichiara competenti.

Il decreto federale stabilisce le riserve e dichiarazioni che il Consiglio federale dovrà formulare. Il loro tenore dipende dal trattato e dalle sue prescrizioni. Se il trattato prevede espressamente la possibilità di formulare riserve e dichiarazioni, il decreto rimanda inoltre alle pertinenti disposizioni.

Esempi:

Art. 1

- ¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011² sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è approvata.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
- ³ All'atto della ratifica e in virtù dell'articolo 78 paragrafo 2 in combinato disposto con gli articoli 44 paragrafi 1 lettera e e 3, 55 paragrafo 1 e 59 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve:
 - a. Riserva all'articolo 44 paragrafo 1 lettera e:
 - La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 1 lettera e.
 - b. Riserva all'articolo 44 paragrafo 3:
 - La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 44 paragrafo 3 a fattispecie della violenza sessuale contro adulti (art. 36 della Convenzione) nonché dell'aborto forzato e della sterilizzazione forzata (art. 39 della Convenzione).
 - c. ..
- ² RS ...; FF ...

→ *FF 2017 231

Art. 1

- ¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001³ sulla cibercriminalità è approvata.
- 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
- ³ All'atto della ratifica e in virtù degli articoli 40 e 42 della Convenzione, il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:
 - a. Dichiarazione in merito all'articolo 2:
 - La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.
 - b. Dichiarazione in merito all'articolo 3:
 - La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.
 - c. Riserva all'articolo 6 paragrafo 3:
 - La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui

Riserve e dichiarazioni 4

il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

d. ...

³ RS **0.311.43**; RU **2011** 6297

→ *RU 2011 6293

Art. 1

- ¹ La Convenzione del 30 ottobre 2007³ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) è approvata.
- ² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
- ³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve di cui agli articoli I e III del Protocollo n. 1 della Convenzione e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 paragrafo 2, 4, 39 paragrafo 1, 43 paragrafo 2 e 44 della Convenzione.

³ RS **0.275.12**; RU **2010** 5609

→ *RU 2010 5601

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 mar. 2017.

Index 5

Indice

- 2 -

217 3

- A -

adesione 3

- D -

dchiarazioni e riserve 3 decreti federali (tipi di) 3

- R -

riserve e dichiarazioni 3

- T -

trattato internazionale 3